

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

**Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35.**

**Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1986, n. 6, 21 agosto 1995, n. 33, e 8 settembre 1999, n. 28.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

CAPO I  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
17 MARZO 1986, N. 6

Art. 1  
(Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

“Art. 1  
(Oggetto)

1. La presente legge contiene disposizioni sulle dotazioni assegnate ai Gruppi consiliari costituiti in conformità al Regolamento interno del Consiglio e disciplina l'erogazione e le modalità di rendicontazione, controllo e pubblicità dei contributi ai Gruppi consiliari stessi.”.

Art. 2  
(Modificazione all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/1986 è sostituito dal seguente:

- “1. I contributi finanziari per le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi consiliari e di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché di organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nella misura fissa mensile di euro 432 per ogni consigliere componente del Gruppo.”.

Art. 3  
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 6/1986 è sostituito dal seguente:

“Art. 5  
(Rendiconto annuale)

1. I capigruppo sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello, articolato per categorie e per voci, definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Ai fini della rendicontazione, i capigruppo devono allegare la documentazione di spesa e evidenziare le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
3. Il capogruppo sottoscrive il rendiconto ed è tenuto a dichiarare in calce al medesimo che le spese sostenute dal Gruppo sono conformi alla presente legge e si riferiscono alle sole funzioni e attività di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all'anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni.
5. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti, l'Ufficio di Presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento dei contributi. La successiva presentazione del rendiconto nei termini assegnati rimuove la sospensione.
6. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto di Gruppi cessati, l'Ufficio di Presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei contributi erogati nell'ultimo anno.
7. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura di ciascun Gruppo, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale.”.

Art. 4  
(Inserimento dell'articolo 5bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 6/1986, come sostituito dall'articolo 3, è inserito il seguente:

“Art. 5bis  
(Controllo e pubblicità)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite del Presidente del Consiglio, richiede alla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di inserire nel proprio programma annuale di attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), la verifica della regolarità dei rendiconti.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio di Presidenza trasmette alla sezione di controllo i rendiconti e la relativa documentazione.
3. Qualora la sezione di controllo segnali irregolarità, l'Ufficio di Presidenza decurta l'importo del contributo della quota riscontrata irregolare. In caso di fine legislatura o di cessazione del Gruppo, l'importo pari alla quota riscontrata irregolare è restituita e introitata nel bilancio del Consiglio regionale.
4. L'Ufficio di Presidenza provvede a dare pubblicità ai rendiconti nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.”.

Art. 5  
(Disposizione transitoria)

1. Ai contributi erogati ai Gruppi consiliari nel 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2012.

CAPO II  
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI  
21 AGOSTO 1995, N. 33, E 8 SETTEMBRE 1999, N. 28

Art. 6  
(Oggetto)

1. Il presente Capo riduce il trattamento indennitario e modifica il sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali già disciplinato dalla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)).

Art. 7  
(Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 33/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:

“1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è pari a euro 5.185 lordi.”.

2. Il comma 2 è abrogato.

Art. 8  
(Modificazione all'articolo 3 della l.r. 33/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria pari al 3,5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e pari all'8,80 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)).”.

Art. 9  
(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 33/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 2, un'indennità mensile di funzione pari a:

- a) per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Regione: euro 5.730 lordi;
- b) per i componenti della Giunta regionale: euro 4.011 lordi;
- c) per i vicepresidenti del Consiglio regionale: euro 1.719 lordi;
- d) per i Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché per i segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: euro 859 lordi.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Per l'espletamento delle funzioni prefettizie, al Presidente della Regione è attribuita un'ulteriore indennità pari a euro 520 lordi.”.

Art. 10  
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 33/1995)

1. L'articolo 6 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 6  
(Diaria mensile)

1. L'ammontare della diaria, quale rimborso forfetario mensile per le spese inerenti all'esercizio del mandato spettante ai consiglieri senza distinzione di carica, è pari a euro 2.686.”.

Art. 11  
(Modificazione all'articolo 8 della l.r. 33/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 33/1995, le parole: “fuori sede” sono sostituite dalle seguenti: “al di fuori del territorio regionale”.

Art. 12  
(Modificazione all'articolo 13 della l.r. 33/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

“1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale. L'età è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di sessanta anni.”.

Art. 13  
(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 28/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

“1. L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è fissata a sessantacinque anni ed è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di sessanta anni.”.

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 sono abrogati.

Art. 14  
(Modificazione all'articolo 5bis della l.r. 28/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 5bis della l.r. 28/1999 le parole: “fatta salva la facoltà di cui all'articolo 5, comma 2” sono soppresse.

Art. 15  
(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 28/1999)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/1999 le parole: “stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al 24,20 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale”.

Art. 16  
(Disposizioni transitorie per gli eletti nella XIII legislatura)

1. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta nella XIII legislatura e che cessano dal mandato al termine della medesima, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012.

2. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta nella XIII legislatura e che sono rieletti in legislature successive, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, fermo restando il limite massimo di 10 mensilità:
  - a) per ogni anno di mandato esercitato nella XIII legislatura, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012;
  - b) per ogni anno di mandato esercitato in legislature successive, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data di cessazione dal mandato.
3. Per i consiglieri regionali in carica nella XIII legislatura e già eletti nel corso di precedenti legislature, anche se rieletti in legislature successive, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012, fermo restando il limite massimo di 10 mensilità.
4. Per i consiglieri regionali in carica nella XIII legislatura, già eletti nel corso della XII legislatura per una durata inferiore alla medesima, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato sino al termine della XIII legislatura, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012; in caso di rielezione in legislature successive, la misura dell'indennità è stabilita, per ogni ulteriore anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data di cessazione dal mandato, fermo restando il limite massimo di 10 mensilità.

#### Art. 17

##### *(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)*

1. Per l'anno 2013, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali sono determinati, in deroga agli articoli 3, 4, 5, 5bis, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), nella misura stabilita per l'anno 2012, ridotta di almeno il cinque per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. La riduzione di cui al comma 1 può non essere applicata:
  - a) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza siano stati determinati per l'anno 2012 in misura pari o inferiore al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile in tale anno;
  - b) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori collocati in aspettativa non retribuita in quanto ineleggibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), della l.r. 4/1995, siano stati determinati per l'anno 2012 in misura pari o inferiore al 70 per cento dell'importo massimo attribuibile in tale anno.
3. La percentuale di riduzione può essere inferiore al cinque per cento nel caso in cui gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, una volta rideterminati in riduzione, risultino inferiori al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile per l'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), e al 70 per cento per l'ipotesi di cui al comma 2, lettera b).

### CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 18 *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 32 (Contenimento dei costi della democrazia. Riduzione del trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali. Modificazione della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33);
  - b) l'articolo 9 della l.r. 33/1995.

Art. 19  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 dicembre 2012.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

N.D.R.: (Il testo in francese della presente legge verrà pubblicato successivamente).

**LAVORI PREPARATORI**

Proposta di legge n. 212;

- di iniziativa dei consiglieri RINI Emily, LANIÈCE André, AGOSTINO Salvatore, RIGO Gianni, EMPEREUR Diego, SALZONE Francesco, LATTANZI Massimo, FONTANA Carmela, LAVOYER Claudio;
- Presentata al Consiglio regionale in data 18 ottobre 2012;
- Assegnata alla I Commissione consiliare permanente in data 18 ottobre 2012;
- Acquisito il parere della I Commissione consiliare permanente espresso in data 6 dicembre 2012, su nuovo testo predisposto dalla I Commissione risultante dal coordinamento delle proposte di legge n. 208 e n. 212 e relazione orale del Consigliere RINI e BERTIN;
- Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2012 con deliberazione n. 2754/XIII;
- Trasmessa al Presidente della Regione in data 21 dicembre 2012;

**TRAVAUX PREPARATOIRES**

Proposition de loi n. 212;

- à l'initiative des Conseillers RINI Emily, LANIÈCE André, AGOSTINO Salvatore, RIGO Gianni, EMPEREUR Diego, SALZONE Francesco, LATTANZI Massimo, FONTANA Carmela, LAVOYER Claudio;
- présentée au Conseil régional en date du 18 octobre 2012;
- soumise à la Ire Commission permanente du Conseil en date du 18 octobre 2012;
- examinée par la Ire Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 6 décembre 2012 - nouveau texte de la Commission résultant de la coordination des propositions de loi n° 208 et n° 212 et rapports fait oralement par les Conseillers RINI et BERTIN;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 19 décembre 2012 délibération n. 2754/XIII;
- transmise au Président de la Région en date du 21 décembre 2012;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
24 dicembre 2012, n. 35.

**Nota all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> L'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 prevedeva quanto segue:

*“ Art. 1  
(Finalità della legge).*

1. *Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento interno del Consiglio, si provvede in base alle norme della presente legge a partire dal primo gennaio 1986.*
2. *Con effetto dal primo gennaio 1986 sono abrogate le leggi regionali 11 novembre 1974, n. 43, 24 gennaio 1979, n. 5 e 11 maggio 1981, n. 25.”.*

**Nota all'articolo 2:**

(2) Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 prevedeva quanto segue:

*"1. I contributi finanziari per gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nelle seguenti misure fisse mensili:*

- a) euro 1500 per componente, fino al quinto;*
- b) euro 1100 per componente, dal sesto al decimo;*
- c) euro 900 per componente, a partire dall'undicesimo."*

**Nota all'articolo 3:**

(3) L'articolo 5 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 prevedeva quanto segue:

*"Art. 5  
(Rendicontazione).*

- 1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i Capi Gruppo presentano all'Ufficio di Presidenza una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per voci secondo uno schema predisposto dall'Ufficio di Presidenza stesso.*
- 2. Il mancato adempimento della prescrizione di cui al precedente comma comporta l'automatica sospensione del contributo di cui alla presente legge, fino a regolarizzazione avvenuta."*

**Note all'articolo 7:**

(4) Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevedeva quanto segue:

*"1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del settanta per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento)."*

(5) Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevedeva quanto segue:

*"2. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accer-*

*tato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."*

**Nota all'articolo 8:**

(6) Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevedeva quanto segue:

*"1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2 è disposta una trattenuta obbligatoria, quantificata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non inferiore al venti per cento, a titolo di contributo per la corresponsione della indennità di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 1, comma 2."*

**Note all'articolo 9:**

(7) Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevedeva quanto segue:

*"1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:*

- a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 55 per cento;*
- b) ai componenti della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 38,50 per cento;*
- c) ai vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 16,50 per cento;*
- d) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 8,25 per cento."*

(8) Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevedeva quanto segue:

*"2. Per l'espletamento delle funzioni prefettizie, al Presidente della Giunta regionale è attribuita un'ulteriore indennità pari al cinque per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati."*

**Nota all'articolo 10:**

(9) L'articolo 6 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevedeva quanto segue:

*"Art. 6  
(Diaria mensile)*

- 1. L'ammontare della diaria mensile spettante ai consiglieri, senza distinzione di carica, per spese inerenti all'espletamento del mandato, è determinato dall'Uf-*

*fficio di Presidenza del Consiglio, sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, in misura non superiore a quella spettante ai membri del Parlamento.”.*

**Nota all'articolo 11:**

<sup>(10)</sup> Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevedeva quanto segue:

*“1. Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio o della Giunta, si rechino fuori sede sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con propri automezzi è corrisposto un rimborso chilometrico pari a quello corrisposto ai dipendenti regionali. E' inoltre corrisposta una indennità di missione eguale a quella spettante ai funzionari dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti alle qualifiche dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.”.*

**Nota all'articolo 12:**

<sup>(11)</sup> Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevedeva quanto segue:

*“1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16.”.*

**Nota all'articolo 13:**

<sup>(12)</sup> Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 prevedeva quanto segue:

*“1. L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è fissata a sessantacinque anni per tutti i consiglieri regionali entrati in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge.”.*

<sup>(13)</sup> I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 prevedevano quanto segue:

*“2. Ai consiglieri regionali di cui al comma 1 è data la facoltà di richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, purché non prima dei dieci anni antecedenti il raggiungimento del limite di età.*

*3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta, altresì, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio. In tal caso, però, è possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'asse-*

*gno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite di età. Per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo. Per coloro che si trovano in parte nel regime della prestazione definita ed in parte nel regime della capitalizzazione, la richiesta di erogazione anticipata ha effetto con la medesima decorrenza.*

*4. L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio rimane fissata a sessant'anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 33/1995, per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per quelli di precedenti legislature che entrino nuovamente in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, per quanto riguarda l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, si applica quanto stabilito al comma 3.”.*

**Nota all'articolo 14:**

<sup>(14)</sup> Il comma 1 dell'articolo 5bis della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 prevedeva quanto segue:

*“1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a 30 mesi ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio alla maturazione del quinquennio contributivo e al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 5, comma 2. Nei casi di cui al presente comma, per il periodo di contribuzione volontaria il Consiglio regionale non versa i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).”.*

**Nota all'articolo 15:**

<sup>(15)</sup> La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 prevedeva quanto segue:

*“b) dai contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale; tali contributi sono versati per un periodo massimo di quindici anni;”.*

**Nota all'articolo 16:**

<sup>(16)</sup> L'articolo 12 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 prevedeva quanto segue:

*“Art. 12  
(Misura dell'indennità di fine mandato)*

*1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno*

di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità lorda di cui all'art. 2 percepita dal consigliere regionale, fino ad un massimo di dieci mensilità.

2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.
3. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di un'indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere regionale, per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, un'indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.”.

**Note all'articolo 17:**

- <sup>(17)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedeva quanto segue:

*“Art. 3  
(Indennità di funzione del sindaco,  
del vicesindaco e degli assessori comunali)*

1. Ai sindaci dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.
3. Al vicesindaco dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al settanta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.
4. Al vicesindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al quaranta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.
5. Agli assessori dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.
6. Agli assessori dei comuni con popolazione inferiore

a quindicimila abitanti può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.”.

- <sup>(18)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedeva quanto segue:

*“Art. 4  
(Indennità di funzione del presidente del consiglio  
e gettoni di presenza dei componenti  
dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali)*

1. Al presidente del consiglio dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.
2. Ai componenti dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali può essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'ufficio di presidenza, in misura non superiore:
  - a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;
  - b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.”.

- <sup>(19)</sup> L'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedeva quanto segue:

*“Art. 5  
(Gettoni di presenza dei consiglieri  
e degli assessori comunali)*

1. Ai consiglieri e agli assessori comunali che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate di cui fanno parte.
2. Il gettone di presenza di cui al comma 1 può essere attribuito anche per la partecipazione alle commissioni comunali previste per legge.
3. L'ammontare del gettone di presenza di cui al comma 1 non può essere superiore:
  - a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;
  - b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.

4. *Agli assessori che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della giunta comunale.*”.

<sup>(20)</sup> L'articolo 5bis della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedeva quanto segue:

*“Art. 5bis  
(Indennità di funzione dei consiglieri dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti)*

1. *Ai consiglieri dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a) e dall'articolo 5, commi 1 e 2, può essere attribuita, con le modalità di cui all'articolo 11, un'indennità di funzione non superiore al 15 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco e comunque compatibile con le previsioni di bilancio.*
2. *La decisione di attribuire l'indennità di funzione in alternativa al gettone di presenza è vincolante per tutti i consiglieri del comune.*”.

<sup>(21)</sup> L'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedeva quanto segue:

*“Art. 6  
(Indennità di funzione dei presidenti e dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane)*

1. *Ai presidenti delle comunità montane spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.*
2. *Ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al presidente della comunità montana.*”.

<sup>(22)</sup> L'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedeva quanto segue:

*“Art. 7  
(Gettone di presenza dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane)*

1. *Ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio dei Sindaci e per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte.*”.

<sup>(23)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedeva quanto segue:

*“Art. 8  
(Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle aziende speciali e delle istituzioni)*

1. *Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quarantacinque per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.*
2. *Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.*
3. *Ai componenti degli organi esecutivi, ove esistenti, delle aziende speciali e delle istituzioni può essere corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennità attribuibile al presidente.*”.

<sup>(24)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedeva quanto segue:

*“Art. 9  
(Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM e delle associazioni dei comuni)*

1. *Al presidente della Giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.*
2. *Ai componenti della Giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, può essere corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennità attribuibile al presidente.*”.

<sup>(25)</sup> L'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedeva quanto segue:

*“Art. 10  
(Gettoni di presenza dei componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni)*

1. *Ai componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni, a cui non spetti alcuna indennità mensile di funzione, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta degli organi di ap-*

*partenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.”.*

<sup>(26)</sup> La lettera f) dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedeva quanto segue:

“[1. Non sono eleggibili a sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:]

*f) il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli;”.*

**Note all'articolo 18:**

<sup>(27)</sup> L'articolo 9 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevedeva quanto segue:

“Art. 9  
(Rimborso forfetario di spese di viaggio)

1. Ai consiglieri residenti ad una distanza superiore

*a venti chilometri da Aosta spetta un rimborso forfetario di spese di viaggio commisurato ai seguenti accessi mensili in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare:*

- a) membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, membri della Giunta, presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e Capigruppo consiliari: undici accessi;*
- b) consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti: sette accessi.*

2. *Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle Commissioni il rimborso di cui al comma 1 sarà proporzionalmente ridotto di un undicesimo o di un settimo.”.*